

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1034

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORINI, FUSARO, BOFFARDI INES, BURO MARIA LUI-
GIA, CASADEI AMELIA, D'AREZZO, DEL DUCA, FORNI,
GASCO, LUSSIGNOLI, PRESUTTI, QUARENGHI VITTORIA,
ROSINI, SAVINO, URSO GIACINTO**

Presentata il 19 gennaio 1977

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, recante « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 18 dicembre 1975 della Commissione igiene e sanità del Senato, in occasione della discussione ed approvazione definitiva della proposta di legge recante « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia », poi divenuta la legge 23 dicembre 1975, n. 698, emerse chiaramente la disponibilità del Parlamento ad approvare un provvedimento legislativo che « sanasse i difetti che in un secondo tempo immancabilmente sarebbero emersi nella applicazione della legge in oggetto ».

La previsione di questa necessità è oggi accertabile come fatto urgente, alla luce degli innumerevoli problemi concreti che si sono posti sia per quanto concerne la liquidazione dei crediti a favore dei fornitori sia per quanto concerne alcuni problemi previdenziali del personale del disciolto ente.

La liquidazione dell'ONMI affidata dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 698 all'Ufficio liquidazioni della Ragioneria generale dello Stato con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicem-

bre 1956, n. 1404, avrà bisogno di tempi lunghissimi.

La rigida applicazione poi dell'articolo 8 di detta legge comporta la decadenza dei crediti di numerosi fornitori, con particolare riguardo a quelli meno dotati di organizzazioni amministrative, trattandosi spesso di piccoli artigiani o di modeste imprese commerciali, perché non è intervenuta una precisa e formale domanda entro il termine molto breve e ristretto di 60 giorni, previsto appunto da detta legge n. 1404 del 1956.

Si può inoltre affermare che la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 1404 del 1956 è rimasta sconosciuta alla maggior parte dei creditori, per cui risultano presentate domande di riconoscimento dei crediti per un importo inferiore alla metà dei debiti dell'ONMI, mentre sono pervenute fuori termini oltre diecimila domande che comprendono, nella maggior parte piccoli fornitori, medici e lavoratori cessati dal servizio.

Inoltre, nonostante quanto sopra esposto e nonostante che l'Ufficio liquidazioni si sia molto sbrigativamente liberato di tanti pic-

coli e modesti creditori, a tutt'oggi l'eccezionale numero di domande pervenute per riconoscimento di crediti non ha ancora consentito la formazione dello stato passivo della liquidazione, costituente presupposto indispensabile per l'adozione dei provvedimenti di competenza del predetto ufficio, ai sensi dell'articolo 9 della richiamata legge n. 1404 del 1956, i cui termini, per altro, sono meramente ordinatori.

Appare quindi necessario e indispensabile decentrare a livello periferico l'accertamento d'ufficio dei debiti e dei crediti dei cessati Comitati provinciali ONMI.

Venendo ai problemi previdenziali concernente il personale, la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge di scioglimento dell'ONMI tende ad eliminare una discriminazione. Infatti, nel testo in vigore il diritto di optare per il mantenimento della posizione assicurativa INPS già costituita viene riconosciuto solo ai dipendenti dell'ex sede centrale (trasferiti o da trasferirsi allo Stato o alle regioni) e non a tutti, cioè viene riconosciuto a duecento persone circa su diecimila.

In merito alle precisazioni da formulare sull'articolo 9 della legge di scioglimento dell'ONMI, occorre chiarire che non il solo trattamento di buonuscita costituiva oggetto della trattazione regolamentare di quiescenza per il personale dell'ONMI, essendo previste varie e differenziate forme di trattamento di fine servizio. Ad esempio, per il personale assunto dopo il 6 ottobre 1967 l'articolo 1 del regolamento citato prevedeva l'indennità di anzianità e non quella di buonuscita, mentre per un'altra parte di personale che ha accettato di riscattare in proprio il periodo anteriore al 1967 il regolamento aveva conservato il diritto sia all'indennità di anzianità sia all'indennità di buonuscita, quest'ultima ovviamente, costituita con propria contribuzione.

Orbene, si sta verificando che la locuzione « indennità di buonuscita » viene interpretata in senso tecnico-restrittivo, per cui l'INADEL si ritiene debitorio solo di una parte delle indennità maturate, e neanche nei confronti di tutti i lavoratori ex ONMI. Viceversa ritiene che anche la rimanente parte (che è la maggiore), debba essere semplicemente incamerata senza obblighi di corresponsione.

Quanto all'articolo 2 della seguente proposta lo stesso è giustificato dal fatto che la CPDEL liquida la pensione sulla base dell'ultima retribuzione annua contributiva.

con l'introduzione però di una norma di salvaguardia (quarto comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1965, n. 965) per i casi di iscrizione o reinscrizione che non superino i 5 anni.

I dipendenti ex ONMI, quindi, trasferiti a comuni e province che venissero collocati in quiescenza, per raggiunti limiti di età o per altri motivi, sino a tutto il 31 dicembre 1980, avranno un notevole danno, in quanto i miglioramenti economici che conseguiranno nel sopradetto quinquennio (compresi quelli, dovuti ad una normale progressione di carriera, che sarebbero stati loro pacificamente riconosciuti se fosse rimasto l'ex ONMI) non vengono loro conteggiati se non in misura assolutamente trascurabile ed irrisoria.

Il problema ha una sua dimensione generale; infatti per ovviarlo all'uopo sono state presentate proposte di legge (vedesi Felisetti ed altri n. 2109 della VI legislatura e Felisetti n. 659 della VII legislatura). A parte comunque l'iter che potrà avere la proposta Felisetti, resta il fatto che in virtù della legge 6 febbraio 1973, n. 16, la norma di salvaguardia, di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, già non trova applicazione per il personale transitato nei ruoli delle regioni.

Nella fattispecie dell'ONMI occorre, quindi, evitare l'assurda disparità di trattamento tra personale trasferito alle regioni e personale trasferito a comuni e province.

Infine la norma transitoria contenuta nella seguente proposta è rivolta a semplificare la sistemazione di circa duecento lavoratori della ex sede centrale ONMI, in armonia con i trasferimenti di personale disciplinati anche dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'ambito di un settore ormai omogeneo dal punto di vista economico e normativo.

La seguente proposta di legge ha un valore emblematico anche per tranquillizzare tutto il restante personale parastatale che con lo scioglimento delle mutue deve passare alle nuove unità locali territoriali e che può trarre motivi di preoccupazione dalle traversie economiche e previdenziali subite dal personale del disciolto ONMI.

Una corretta gestione del personale dipendente, senza facili arrendevolezza ma senza anche inutili e odiose discriminazioni, è assolutamente necessaria per garantire un regolare funzionamento alle future unità locali dei servizi sociali e sanitari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini di accelerare le operazioni di liquidazione, le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma accertano d'ufficio i debiti per servizi, forniture e prestazioni d'opera e i crediti dei cessati comitati. Gli accertamenti sono trasmessi contestualmente agli interessati e all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro che procederà alle operazioni di riscossione e di pagamento ».

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'ente disciolto - quale sia l'ente presso il quale viene trasferito - può optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita.

L'opzione può essere esercitata entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituiti dal seguente:

« Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi ».

Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituite le parole « l'indennità di buonuscita » con « il trattamento di fine servizio », « lo Stato o la regione » con le « amministrazioni riceventi » e « all'INADEL, ENPAS » con « gli istituti o enti interessati ».

ART. 2.

Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976.

ART. 3.

NORMA TRANSITORIA

Il personale della sede centrale è trasferito ad altri enti pubblici con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

A tal fine deve presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge domanda al Ministero della sanità.

In caso di mancato accoglimento della domanda, si procede con le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.